

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1097)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

col **Ministro delle Finanze**

(BOSCO)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(GASPARI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT-CATTIN)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(COLOMBO VITTORINO)

NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1970

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Ginevra il 24-25 giugno 1968 tra il Governo italiano e il Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee (C.I.M.E.) per l'integrazione dell'articolo III dell'Accordo del 23 giugno 1967

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Scambio di Note effettuato a Ginevra il 24-25 giugno 1968 tra il Governo italiano e il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME) ha lo scopo di consentire l'utilizzazione delle rimanenze attive risultanti dai contributi già versati dal Governo italiano al Comitato e dal medesimo non ancora impiegati, non solo per alimentare i fondi prestati del CIME per gli emigranti e per i rifugiati (come stabilito dall'articolo III dell'Accordo concluso a Roma il 23 giugno 1967 e reso esecutivo con legge 22 febbraio 1968, n. 441), ma anche per contribuire allo sviluppo degli altri programmi, in particolare quelli a favore dell'America Latina, di preminente interesse per l'Italia.

I fondi prestati del CIME, previsti dal sopramenzionato articolo III, sono stati istituiti per fornire agli emigranti ed ai rifugiati, con impegno di rimborso senza interessi, i mezzi necessari per il pagamento del viaggio nei casi in cui i contributi dei Governi e degli emigranti siano insufficienti a coprire l'intero costo del trasferimento. Tale sistema di finanziamento del viaggio che consente di assistere un maggior numero di emigranti e rifugiati e che è stato reso possibile dal fatto che molti di essi possono oggi rimborsare, in breve tempo, le spese del trasporto grazie alle maggiori possibilità di guadagno offerto da alcuni Paesi d'oltremare, è stato finora soddisfacentemente applicato dal CIME, soprattutto per i trasferimenti nel Canada, in Australia e negli Stati Uniti.

In questi ultimi tempi sono peraltro mutate le situazioni per le quali i fondi prestati furono creati, dato che diversi Paesi di risistemazione e di immigrazione hanno messo a disposizione dei rifugiati e degli

emigranti mezzi sempre più abbondanti per il loro trasferimento oltremare.

D'altra parte più soddisfacente è stato il funzionamento del meccanismo di reintegrazione dei fondi stessi che vengono rialimentati con regolarità dai rimborsi degli emigranti.

Alle diminuite necessità di utilizzazione dei fondi prestati ha fatto invece riscontro un sensibile aumento del fabbisogno per il programma di emigrazione selezionata verso l'America Latina caldeggiata dalla grande maggioranza dei Paesi membri del CIME, e particolarmente dall'Italia, per i tradizionali legami di amicizia e di collaborazione che legano il nostro Paese a quelli latino-americani. Tale programma, che costituisce un fattivo contributo allo sviluppo economico e tecnico dei suddetti Paesi, richiede un volume di mezzi finanziari superiore a quello dei normali programmi migratori per le difficoltà che incontra (reclutamento e selezione più accurati in considerazione delle diverse caratteristiche del mercato di lavoro in quel continente; condizioni retributive al di sotto della media europea e quindi necessità di una indennità integrativa del salario; necessità di corsi di addestramento ed un generale sforzo di adattamento, eccetera).

La nuova disposizione contenuta nello Scambio di Note del 24-25 giugno 1968 consentirà al Governo italiano di graduare, con maggiore elasticità, l'utilizzazione delle rimanenze attive in questione, avuto riguardo all'attuale mutata situazione di finanziamento dei vari programmi migratori del Comitato, e di tenere in particolare conto le accresciute necessità del programma a favore dei Paesi dell'America Latina, non meno importante di quello degli investimenti di capitale.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note effettuato a Ginevra il 24-25 giugno 1968 tra il Governo italiano e il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME) per l'integrazione dell'articolo III dell'Accordo concluso in Roma il 23 giugno 1967 tra il Governo ed il Comitato per regolare i reciproci rapporti.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale delle Note stesse.

ALLEGATO

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL
POUR LES MIGRATIONS EUROPÉENNES

LE DIRECTEUR

GENÈVE, SUISSE

li, 24 giugno 1968

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo italiano ed il CIME, firmato a Roma il 23 giugno 1967, per proporre che all'articolo III, punto 2, dell'Accordo stesso sia aggiunto un ultimo periodo del seguente tenore:

« Le rimanenze suddette potranno altresì essere versate nei fondi del Comitato concernenti programmi di preminente interesse del Governo ed in particolare quelli a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui al successivo punto 4, con speciale riguardo ai Paesi dell'America Latina ».

Qualora il Governo italiano concordi su quanto precede, la presente nota e quella di risposta, con la quale Vostra Eccellenza vorrà comunicarmi il Suo consenso sull'integrazione suddetta, costituiranno un accordo che entrerà in vigore alla data in cui il Governo italiano avrà notificato al CIME che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine nell'ordinamento italiano.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

B. W. HAVEMAN

S. E. l'Ambasciatore

Giorgio SMOQUINA

Rappresentanza permanente d'Italia
presso le Organizzazioni internazionali
10, Chemin de l'Impératrice

GINEVRA

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
10, Chemin de l'Impératrice - GINEVRA

Ginevra, 25 giugno 1968

Signor Direttore,

con la Sua lettera in data 24 giugno 1968 Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo italiano ed il CIME, firmato a Roma il 23 giugno 1967, per proporre che all'articolo III, punto 2, dell'Accordo stesso sia aggiunto un ultimo periodo del seguente tenore:

” Le rimanenze suddette potranno altresì essere versate nei fondi del Comitato concernenti programmi di preminente interesse del Governo ed in particolare quelli a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui al successivo punto 4, con speciale riguardo ai Paesi dell'America Latina ”.

Qualora il Governo italiano concordi su quanto precede, la presente Nota e quella di risposta, con la quale Vostra Eccellenza vorrà comunicarmi il suo consenso sull'integrazione suddetta, costituiranno un accordo che entrerà in vigore alla data in cui il Governo italiano avrà notificato al CIME che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine nell'ordinamento italiano ».

Al riguardo ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Direttore, gli atti della mia più alta considerazione.

Giorgio SMOQUINA

Signor

B. W. HAVEMAN

Direttore del Comitato intergovernativo
per le Migrazioni europee

GINEVRA